




Comune di Trinità

Regione Piemonte
Provincia di Cuneo
COMUNE di TRINITA'

Via Roma 1 – C.A.P. 12049 - Tel. 0172/66.131 – Fax 0172/173.0548
P.IVA/C.F. 00367390044

Mail: municipio@comune.trinita.cn.it
PEC: trinita@cert.ruparpiemonte.it



Regione Piemonte

Ordinanza n. 6/2024

OGGETTO: Proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento.

IL SINDACO

- CONSIDERATO l'eccezionale abbassamento delle temperature per la stagione in corso, e rilevato di provvedere in merito al preservamento della salute e dell'incolumità dei cittadini che stabilmente vivono sul territorio comunale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;
- CONSIDERATO che il Comune di Trinità rientra nella zona climatica "E" ai sensi del D.P.R. n.74/2013 Art. 4 del per cui l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito per 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- VISTO l'Art.5 c.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 il quale prevede che i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
- RITENUTA comprovata l'esigenza e considerato necessario provvedere in via temporanea;
- VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. T.U. Enti Locali;
- CONSIDERATA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento;

ORDINA

la proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento per 6:30 ore giornaliere nella fascia oraria comprese tra le 6:00 e le 21:00 a partire dal 19/04/2024 (compreso) fino al 30/04/2024 (compreso) e comunque di non superare la temperatura di cui all'art. 3 c.1, del DPR 16.04.2013 n.74.

INVITA

Tutti i destinatari del presente provvedimento a limitare l'accensione degli impianti nelle ore più fredde;

INFORMA

- Che Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della art. 2 lett. b della Legge 6.12.1971 n. 1034 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione all'art. 8 del DPR del 24.11.1971 n. 1199.
- E' altresì ammesso - contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale ai sei sensi del art. 37 del C.d.S. - ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.
- Il Comando di Polizia Locale e tutte le forze di Polizia Stradale sono incaricate di far osservare la presente ordinanza. I trasgressori sono puniti nei modi e termini previsti dalla legge.

Trinità, li 19/04/2024



IL SINDACO
Zucco Ernesta